

Art. 26 - D.Lgs. 81-08 Servizio Manutenzione Hardware Equitalia S.p.A. Rev. 2 del 16/10/2012

Pagina 1 di 5

### Equitalia SpA

D.Lgs 81/08 - art. 26

# DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

## SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER LE SEDI DEL GRUPPO EQUITALIA

	Valerio Saccucci	
W.		



Art. 26 - D.Lgs. 81-08 Servizio Manutenzione Hardware Equitalia S.p.A. Rev. 2 del 16/10/2012

Pagina 2 di 5

#### INDICE

1.0	PREMESSA	3
2.0	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3.0	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
3.1	Sicurezza	4
3.2	Antincendio	4
3.3	Impianti	4
3.4	Appalti	4
4.0	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO	5
5.0	CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'Art. 26 DEL D. Lgs. 81/2008	5
6.0	STIMA DEI RISCHI INTERFERENTI E DEI COSTI DELLA SICUREZZA	5



#### DUVRI Art. 26 - D.Lgs. 81-08 Servizio Manutenzione Hardware Equitalia S.p.A.

Rev. 2 del 16/10/2012

Pagina 3 di 5

#### 1.0 PREMESSA

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, in tutti i contratti di appalto, d'opera e di somministrazione il Committente deve:

- indicare a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.
- allegare al bando di gara o al contratto il DUVRI documento unico di valutazione dei rischi interferenti indicante le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento non deve riportare i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Al fini di una corretta stesura del DUVRI è necessario uno scambio di informazioni tra il committente e la ditta esecutrice al fine dell'individuazione dei rischi interferenti e delle misure di prevenzione e protezione da adottare.

Il DUVRI deve essere aggiornato a seguito di cambiamenti lavorativi anche in corso d'opera.

#### 2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica ai luoghi e locali di lavoro afferenti le sedi del Gruppo Equitalia S.p.A. per conto della quale vengono svolti i lavori oggetto dell'appalto.

Il presente documento non prende in considerazione le lavorazioni eseguite al di fuori dei locali e delle aree di pertinenza della Società.

I rischi interferenti devono intendersi quelli derivanti dalla sovrapposizione ed interferenza delle attività lavorative del Gruppo Equitalia S.p.A. e delle ditte esecutrici.

Restano esclusi dal presente documento i rischi specifici propri dell'attività di ciascuna impresa esecutrice, per i quali restano vigenti e cogenti gli obblighi e responsabilità previsti in materia a carico di ciascun datore di lavoro al cui rispetto si rimanda puntualmente, riservandosi comunque il diritto di verificarne e controllarne in qualsiasi momento l'applicazione.



Art. 26 - D.Lgs. 81-08
Servizio Manutenzione Hardware Equitalia
S.p.A.

Rev. 2 del 16/10/2012

Pagina 4 di 5

#### 3.0 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

#### 3.1 Sicurezza

**D.lgs. 81/08** - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108) così come modificato dal D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106.

#### 3.2 Antincendio

**DM 16/02/1982** - Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendì.

**D.M.** 10/03/1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

**DM 22/01/2006** - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.

**DM 1 febbraio 1986** - Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili.


#### 3.3 Impianti

**DM 37/08** - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

#### 3.4 Appalti

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Determina del 5 marzo 2008 n°3 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture



Art. 26 - D.Lgs. 81-08 Servizio Manutenzione Hardware Equitalia S.p.A. Rev. 2 del 16/10/2012

Pagina 5 dì 5

#### 4.0 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è il servizio di manutenzione che consiste principalmente nel ripristino delle complete funzionalità delle apparecchiature, nella messa a disposizione ed installazione di tutte le parti di ricambio in sostituzione (incluse ove presenti le batterie tampone), e nell'esecuzione delle prove e dei controlli necessari a garantire il ripristino del pieno funzionamento delle stesse.

#### 5.0 CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'Art. 26 DEL D. Lgs. 81/2008

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda deve:

- verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente
  in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
  relazione alla propria attività.

#### 6.0 STIMA DEI RISCHI INTERFERENTI E DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: "Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto".

Tali costi sono relativi alle riunioni di coordinamento fra i responsabili della ditta fornitrice dei servizi di manutenzione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, previste all'inizio della fornitura dei servizi e per ogni nuova impostazione lavorativa.

Il costo stimato è pari a € 1.500,00 non soggetto a ribasso.